

loro giudicij et hanno per dignità della carica facultà di procedere contro li ecclesiastici senza delegatione, debbano prima di levare la commissione della cancelleria ducale, nella loro partenza da questa città, comparire avanti di noi ad attestare qual sentimento tengano in questo proposito, acciò dalli inquisitori sij preso quel espediente che ricerchi il pubblico riguardo.

12.º Occorre frequentemente che da savij vengano mandati alcuni secretarij nostri, o altri della cancelleria ducale, alla casa dell'ambasciatori, o residenti forestieri a portar risposte d'istanze fatte da quelli ministri al collegio nostro. Questo è un cimento molto arrischiato, mentre questo segretario si espone alle tentationi che potesse fare l'ambasciatore da solo a solo, in casa propria et con ogni commodo di tempo che le piaccia, mentre il segretario per buon termine di creanza è in certo modo obbligato a non partirsi senza congedo, è però vero che non si truova esperienza che possi adombrare la fede di questi puntuali nostri ministri in tale occorrenza; ad ogni modo per abundare in cautela resti da noi terminato che quando occorrà spedire persona pubblica alla casa di alcuno ambasciatore, o residente, la deputazione di questa persona resti domandata al magnifico cancellier grande nostro, il quale doverà tener regola di non mandare uno più d'una volta all'istesso ambasciatore, anzi osservare di non mandare la stessa persona in tempo breve, nè manco ad altri ambasciatori, dovendo lui tenere memoriale a parte di queste deputazioni. Altra cautela sarà propria delli successori nostri delle occorrenze che ritornano li nostri ambasciatori dalle corti, prendere informatione extra-